

BN / 352

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà affinché il comune di Cavaion Veronese provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Roma, addì 5 maggio 1969

p. Il Ministro: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Alle ore 11 del giorno 21 dicembre 1966, nella sede della soprintendenza ai monumenti di Verona, invitata con lettera raccomandata, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona, con il seguente ordine del giorno:

(Omissis).

Comune di CAVAION;

(Omissis).

Il presidente propone il vincolo delle sottoelencate zone:

territorio a nord incluso tra i confini comunali di Affi e Bardolino e la sede della vecchia strada ferroviaria Verona-Caprino, territorio che comprende la zona Quarole-Piazza di Cavaion e la zona di Promanzo.

Zona del Monte del Pincio - Limitata dal canale Biffi-strada Sega-Mastego e località «Pellizzare».

(Omissis).

La commissione, approva all'unanimità il vincolo ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge 1 giugno 1939, n. 1497 e dello art. 9, comma 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, secondo l'allegata planimetria parte integrante del vincolo.

(4494)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del monte Perticara e del monte Aquilone, nel comune di Novafeltria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 maggio 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopraccitata, la zona del monte Perticara e del monte Aquilone nel comune di Novafeltria;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Novafeltria (Pesaro);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché: 1) Il monte Perticara costituito da un roccione che si eleva a quota 900 circa, offre il godimento di uno stupendo panorama che permette la libera e pubblica veduta della riviera adriatica da Cesenatico e Gabieccle Mare, di tutta la cresta appenninica dal Carpegna al monte Fumaiolo e degli abitati di San Marino, San Leo, Pennabilli etc.; 2) Il monte Aquilone, formato da una rupe ricoperta da folta vegetazione di pini e castagni, immediatamente soprastante l'abitato di Perticara, costituisce una caratteristica nota del paesaggio circostante comprendendo inoltre punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali è possibile godere la vista di un vasto panorama verso la cresta appenninica, dal Carpegna al Fumaiolo, e di una parte della riviera adriatica.

Decreta:

La zona del monte Perticara e del monte Aquilone sita nel territorio del comune di Novafeltria (Pesaro) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

I. monte Perticara:

nord-ovest: confine territoriale tra il comune di Novafeltria con la provincia di Forlì;

ovest: confine con il monte Aquilone (tra i mappali 61 e 63);

sud: confini del mappale 63 con i mappali 119, 64, 81, 125, 91, 89.

II. monte Aquilone:

dal confine con il monte Perticara (tra i mappali 61/63), a nord-est dal confine territoriale tra la provincia di Forlì e Novafeltria, a ovest e sud-ovest dalla proprietà prebenda parrocchiale e dalla strada provinciale Santagatese.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Novafeltria provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Roma, addì 5 maggio 1969

p. Il Ministro: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali
della provincia di Pesaro

Verbale n. 32

L'anno 1966 ed il giorno 26 del mese di maggio, si è riunita alle ore 10 presso l'amministrazione provinciale di Pesaro la commissione per la tutela delle bellezze naturali di detta provincia per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento, sul seguente

Ordine del giorno:

1) NOVA FELTRIA - Tutela paesistica della zona di Monteperticara.

(Omissis).

Viene così alla unanimità deliberato di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Novafeltria la predetta località per le motivazioni a secondo i confini in appresso descritti:

a) monte Perticara - Roccione che si eleva a quota 900 circa dal quale si gode uno stupendo panorama circolare che permette il libero e pubblico godimento della riviera Adriatica da Cesenatico a Gabicce Mare, tutta la cresta appenninica dal Carpegna al monte Fumaiolo, gli abitati di San Marino, San Leo, Pennabilli ecc.

Confini: confine territoriale del comune di Novafeltria con la provincia di Forlì, proprietà comunale (monte Aquilone), rupe insistente sui mappali 119, 64, 91, 125, 81 e 89 sino alla predetta proprietà comunale;

b) monte Aquilone - Rupe ricoperta da folta vegetazione, pini e castagni, immediatamente soprastante l'abitato di Perticara che, oltre a costituire una caratteristica nota del paesaggio circostante, comprende punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode un vasto panorama verso la cresta appenninica, dal Carpegna al Fumaiolo e parte della riviera Adriatica.

Confini: prebenda parrocchiale di S. Martino in Perticara provincia di Forlì - mappale 61 (interamente compreso nel vincolo) sino alla strada provinciale Santagatese.

(4476)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nel territorio del comune di Sona.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 luglio 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del comune di Sona;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sona;

Vista l'opposizione presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Sona, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè ad una importanza dal punto di vista storico, essendo stato il territorio di Sona teatro di guerre del risorgimento, aggiunge anche un valore paesistico notevolissimo, formato dalla presenza dei colli, che compongono coi dolci declivi verdi vallate. Alla sommità dei colli, i cipressi svettano delimitando il profilo dei dossi, creando così un panorama di grande importanza, con i loro pendii ornati da poche costruzioni di carattere locale e da ville dotate di parchi e di giardini con belvederi dai quali si può ammirare la sottostante pianura;

Decreta:

La sottodescritta zona sita nel territorio del comune di Sona ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord con la strada comunale Albarello e S. Giustina, con la strada comunale del Castagnaro, con la strada statale n. 11, strada comunale del Molino, con la strada comunale per Lugagnano e con la strada provinciale Bussolengo Villafranca; a est con il confine comunale di Sommacampagna; a ovest con i comuni di Castelnuovo e Bussolengo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona, curerà che il comune di Sona provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Roma, addì 5 maggio 1969

p. Il Ministro: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali
della provincia di Verona

Alle ore 10 del giorno 22 luglio 1966, nella sede della soprintendenza ai monumenti di Verona, invitata con lettera raccomandata, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona, con il seguente ordine del giorno:

(Omissis).

1) SONA - Vincolo panoramico.

(Omissis).

La commissione propone il vincolo ai sensi dell'art. 1 comma 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, comma 5, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, secondo i seguenti confini: a nord con la strada comunale Albarello e S. Giustina, con la strada comunale del Castagnaro, con la strada statale n. 11, strada comunale del Molino, con la strada comunale per Lugagnano e con la strada provinciale Bussolengo-Villafranca; a est con il confine comunale con Sommacampagna; a ovest con il comune di Castelnuovo e Bussolengo, secondo l'allegata planimetria facente parte integrante del presente verbale.

(4492)